

Bari, 6 marzo 2021

Al Presidente del Consiglio  
Prof. Mario Draghi

Al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale  
On. Mara Carfagna

Al Presidente A.N.C.I.  
dott. Antonio Decaro

via pec

**Oggetto:** Fondo di solidarietà comunale: la legge di Bilancio è un'opportunità. Ma fundamentalmente sperequativa!

Illustrissimi,

è in corso un dibattito sulla auspicabile possibilità di una correzione della norma (cc. 797-804) della Legge di Bilancio 2021, a beneficio delle situazioni più compromesse, rispetto alla realizzazione dei Livelli Essenziali di prestazioni. Un tema molto caro agli assistenti sociali ed in particolare a chi lavora nel Sud, in situazioni di gravissime carenze, alle prese con un *Welfare* fragile e molto disomogeneo nelle Regioni meridionali. Con territori in cui vi è il vuoto assoluto di servizi sociali e socio-sanitari.

Purtroppo in molti additano il Sud di incapacità nell'utilizzo dei fondi, con accenti di volgare antimeridionalismo, senza indagare le cause e le condizioni oggettive che impediscono tale utilizzo. Anche per via della sottrazione di ingenti risorse.<sup>1</sup>

Sarebbe opportuno ascoltare di più i contesti locali e, se necessario, riconoscere e porre rimedio ad alcuni errori in un disegno - comunque valido - di indispensabile rafforzamento complessivo del Servizio Sociale.

Nella nostra cultura professionale sappiamo bene che *Uguale* non è sinonimo di *Equo*. E "non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali" (don Milani).

Quindi, se abbiamo a cuore la realizzazione di condizioni paritarie di opportunità e crescita, dobbiamo investire di più dove c'è meno o innescare processi di sviluppo proporzionali al deficit di risorse.

Facciamo il punto su alcune questioni che aiutano a leggere le polemiche sul Fondo di Solidarietà di cui alla legge di Bilancio e il grido di allarme di molte realtà del Sud che ritengono ingiusto e ingiustificabile il limite minimo di un rapporto pari a 1 assistente sociale ogni 6500 abitanti, stabilito per poter accedere ai contributi per l'assunzione di ulteriori assistenti sociali per raggiungere il rapporto di 1:4000.

---

<sup>1</sup> Nel "32° Rapporto Italia" (febbraio 2020), l'Eurispes (<https://eurispes.eu/>) parla di un Mezzogiorno "tradito e mazziato" e quantifica: "Se della spesa pubblica totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, dal 2000 al 2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro, netti (in media, circa 46,7 miliardi di euro all'anno)." (p. 31).

- Molti Comuni sono sotto organico (e non solo di assistenti sociali), perché la possibilità di assumere è legata alla capacità finanziaria dell'Ente, ad un equilibrio delle spese di personale con le entrate correnti, ai criteri imposti in rapporto alla fascia di classificazione determinata dalla legge rispetto alla popolazione residente (non si può assumere a piacimento);
- alcune deroghe specifiche su precedenti leggi di bilancio e i finanziamenti del PON Inclusionione hanno offerto la possibilità di assumere assistenti sociali a tempo determinato esclusivamente impiegati per la realizzazione delle misure di contrasto alla povertà;
- nel 2018 viene adottato il Piano triennale per il contrasto della povertà, che integra e conferma i livelli essenziali del RdC e del ReI;
- nelle disposizioni ministeriali sull'impiego della QSFP (“Quota Servizi del Fondo Povertà”, annualità 2019) si conferma la priorità del rafforzamento del Servizio sociale professionale, fino ad 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincolo specifico di parte delle risorse, facendo riferimento (in modo sibillino) alle sole assunzioni a tempo determinato già fatte nel PON, e alle possibili proroghe dei contratti fino a massimo 24 mesi previste dalla legge finanziaria;
- di recente, attraverso una risposta ministeriale ad un quesito (FAQ su avviso 3/2006) si comprende che vi è la possibilità di rendicontare, a valere sulle risorse del PON Inclusionione, anche i costi del personale a tempo indeterminato (esistente o “candidato” ad una stabilizzazione giusta la proroga della cd “legge Madia”);
- alla luce della FAQ citata, alcuni Comuni iniziano a valutare l'opportunità/possibilità di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato (i cui costi – ora si scopre - possono essere conteggiati nel PAL), aggiornando i piani di fabbisogno del personale, in considerazione del fatto che il Piano di contrasto alla povertà è una misura strutturale, sebbene finanziato annualmente;
- per gran parte dei Comuni delle regioni del Sud l'obiettivo del rapporto minimo 1:6500 è una chimera: addirittura alcuni ambiti risultano completamente scoperti, molti non arrivano nemmeno a 1:15.000, altri ancora devono rassegnarsi perché il computo del personale in carico nel 2020 risente drasticamente dei pensionamenti intervenuti nel 2019 e nel 2020.

Le domande che molti oggi si pongono sono:

Perché la misura del Fondo di solidarietà comunale (con le previsioni di finanziamento pluriennale di cui al comma 791 della legge di Bilancio) consente l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato solo oltre quella soglia minima 1:6500?

Perché gli ambiti non sono stati chiaramente edotti circa la possibilità di assumere a tempo indeterminato a valere sul PON – Avviso 3/2016 e sul fondo povertà, lasciando il chiarimento a FAQ, che non hanno alcun valore giuridico invece di provvedere con specifici atti ministeriali in merito?

Perché si penalizzano gli ambiti che hanno assunto a tempo determinato sui fondi dedicati, favorendo invece due volte chi si è avvalso della possibilità di assumere a tempo indeterminato sui fondi PON e PAL, cioè consentendo a quest'ultimi – ove risulti superata la soglia di sbarramento – di beneficiare anche dell'ulteriore contributo di cui alla legge 178/2020?

Sulla impostazione gravemente penalizzante per il Sud e di consolidamento di una sperequazione finanziaria non sembra ci siano dubbi!

Infatti i Comuni che hanno superato il rapporto minimo fissato (gran parte nel centro-nord) possono avvalersi ugualmente del contributo alle assunzioni. Così scaricano sul fondo una spesa consolidata dei propri bilanci, liberando risorse per potenziare i servizi (anche extra livelli essenziali).

Assolutamente una buona cosa... ma con l'effetto di ampliare ulteriormente il divario fra regioni in una discriminazione di opportunità su diritti costituzionali sempre più spinta.

Non individuare soluzioni normative che vadano a sanare il *gap* esistente significa continuare a spostare il traguardo di uniformità ed omogeneità delle prestazioni sociali sull'intero territorio nazionale, contravvenendo al dettato costituzionale (art. 117, lett. m, Cost.).

Cordiali saluti

*Giuseppe De Robertis e Antonio Nappi*  
(Assistenti sociali, già Presidenti dell'Ordine degli assistenti sociali della Puglia)